

Risposta n. 96/2026

OGGETTO: Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – accordo transattivo – somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – imponibilità IRES e IRAP

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.p.A. in liquidazione (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale chiede un parere in merito al corretto trattamento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (di seguito, "IRES") e dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito, "IRAP"), di un provento ottenuto a seguito di un accordo transattivo con il quale è stata definita un'azione giudiziale di responsabilità nei confronti dei precedenti organi sociali.

L'Istante dichiara di trovarsi nella fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, omologato nel corso dell'esercizio [...].

L'Istante rappresenta che:

- la proposta di concordato, nella sua versione definitiva, prevedeva la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei pregressi organi sociali (di seguito, anche "Azione di responsabilità");

- l'Azione di responsabilità è stata promossa e successivamente definita a seguito della stipula di un accordo transattivo (di seguito, anche "Accordo transattivo") in base al quale, a fronte della rinuncia al giudizio, l'Istante ha ricevuto nel corso dell'esercizio [...] l'importo di [...] euro.

A questo riguardo, l'Istante rileva che con l'Accordo transattivo i convenuti (*i.e.*, i componenti dei pregressi organi sociali) e le loro compagnie assicurative si sono impegnati a versare all'Istante medesimo la somma pattuita; inoltre, tutte le parti processuali, senza alcun riconoscimento delle pretese avversarie, hanno reciprocamente rinunciato a ogni domanda fatta valere con l'azione giudiziaria intrapresa.

Tanto premesso, l'Istante fa presente che la proposta di concordato preventivo prevedeva espressamente che *"i proventi rinvenienti dalla promuovenda azione di responsabilità contro gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché contro il revisore legale dei conti, ovvero dalla transazione che dovesse essere autorizzata dal Tribunale, saranno messi a disposizione dei creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione"*.

Inoltre, l'Istante precisa che contabilmente le attività potenziali derivanti dall'Azione di responsabilità non sono mai state iscritte nei propri bilanci, sino all'incasso delle somme derivanti dall'Accordo transattivo avvenuto nel corso dell'esercizio [...].

Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede se detta entrata finanziaria (*i.e.* l'importo rinveniente dall'Accordo transattivo) - in relazione all'impegno concordatario che prevede che quanto ricavato dall'Azione di responsabilità sia destinato ai creditori e non a arricchire il proprio patrimonio - costituisca (o meno) un provento imponibile ai fini IRES e IRAP in capo all'Istante stesso.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], l'Istante ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che i proventi derivanti dall'Accordo transattivo relativo dell'Azione di responsabilità non siano attribuibili al proprio patrimonio, trattandosi di una somma che non comporta alcun arricchimento patrimoniale.

In merito, l'Istante rileva che l'omologata proposta di concordato prevedeva espressamente che gli importi recuperati, attraverso la predetta azione giudiziale di responsabilità, nell'eventualità di un esito positivo, sarebbero stati destinati automaticamente alla distribuzione ai creditori ancora insoddisfatti, a integrazione di quanto ricevuto secondo il piano definitivo della proposta concordataria; nel caso in cui, invece, l'azione avesse avuto un esito negativo, i creditori non avrebbero ricevuto alcuna integrazione rispetto alle percentuali previste nel piano definitivo.

Dunque, a parere dell'Istante mentre nella generalità dei casi il risarcimento di un danno da azione di responsabilità determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo al percipiente, lo stesso non potrebbe dirsi per il caso *de quo*, in quanto l'Istante non incrementa il proprio patrimonio con la provvista rinveniente dall'Accordo transattivo. Lo stesso, infatti, si pone solo come *mezzo/strumento* per consentire ai propri creditori un miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie.

In sostanza, l'Istante sostiene di aver operato quale *soggetto passante* e dichiara che *"essenzialmente l'operazione ha determinato gli stessi effetti che avrebbe prodotto, nell'ambito di un concordato liquidatorio con cessione di beni, la cessione dell'azione di responsabilità ai creditori"*.

Da un punto di vista contabile, l'Istante fa presente che la rilevazione iniziale dell'incasso di [...] euro verrebbe registrata nel conto *"Credito per risarcimento danni"*, successivamente chiuso a fronte dell'estinzione di *"Debiti concordatari"*, senza alcuna rilevazione in conto economico e, quindi, *"senza che la medesima operazione possa concorrere alla determinazione dell'utile d'esercizio e conseguentemente del reddito fiscale"*.

L'operazione, a giudizio dell'Istante, non può essere ricondotta ad una *"manifestazione di ricchezza"*, considerato che, ancora prima che l'azione fosse promossa, era previsto che quell'importo (*i.e.* il ricavato dell'azione di responsabilità) non sarebbe mai entrato stabilmente a far parte del proprio patrimonio, essendo destinato ai creditori in forza del concordato preventivo omologato.

Inoltre, l'Istante sostiene che l'assoggettamento a IVA dell'importo rinveniente dall'Accordo transattivo *"non debba rilevare ai fini dell'espressione del parere richiesto"*

sia perché si verte sulla diversa materia delle imposte dirette, sia perché l'orientamento di codesto Ufficio non è condiviso dalla Corte di Cassazione (Cass. 19.12.24 n. 33296)".

Pertanto, l'Istante ritiene che l'importo di [...] euro percepito in esecuzione dell'Accordo transattivo non costituisca una sopravvenienza attiva, ma debba avere solo una manifestazione finanziaria e non concorra alla formazione del reddito e del valore della produzione netta imponibili, rispettivamente, ai fini IRES e ai fini IRAP.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività.

In particolare, esula dal presente parere ogni valutazione in merito alla correttezza della qualificazione civilistica dei negozi posti in essere e delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dall'Istante nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, nonché in ordine alla quantificazione delle poste contabili e degli importi rilevanti ai fini fiscali indicati. Inoltre, fermo restando che il presente parere non implica alcuna valutazione in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, lo stesso si fonda sul presupposto che le somme dovute a seguito dell'Accordo transattivo siano state correttamente assoggettate a IVA stante l'espressa previsione dell'Accordo in tal senso, le modalità di determinazione degli "*Importi Transattivi Individuali*" ivi indicati e l'avvenuto versamento dalla stessa da parte delle controparti (*cfr.* le scritture contabili allegate alla documentazione integrativa).

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sugli aspetti sopra indicati.

Nell'interpello in esame, l'Istante chiede sostanzialmente se il provento derivante dalla conclusione dell'Accordo transattivo costituisca un componente positivo tassabile ai fini IRES e IRAP, alla luce del contenuto della proposta concordataria (secondo la quale i proventi derivanti dall'Azione di risarcimento o dalla relativa transazione sarebbero stati destinati ai creditori dell'Istante).

Al riguardo, va rilevato che dall'Accordo transattivo, con il quale è stata definita l'Azione di responsabilità e concluso nel corso del [...] (allegato all'istanza di interpello), emerge che:

- con atto di citazione notificato in data [...], l'Istante ha promosso avanti il Tribunale di [...] l'Azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci (di seguito, "Convenuti") chiedendo il risarcimento di un danno pari complessivamente a euro [...];

- i Convenuti hanno provveduto a costituirsi regolarmente in giudizio, contestando integralmente le pretese avanzate dall'Istante e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa, in qualità di terzi, delle compagnie assicurative (di seguito, "Assicurazioni Terze Chiamate"), allo scopo di essere tenuti manlevati e indenni dalle stesse nell'ipotesi di condanna;

- a seguito di approfondite discussioni, è stata individuata dalle parti la possibilità di una definizione transattiva di ogni controversia, attuale o anche solo potenziale, relativa alle circostanze e ai rapporti oggetto del giudizio, ed è stato precisato, altresì,

che ciò non comporta riconoscimento, nemmeno implicito, delle contrapposte pretese, difese ed eccezioni.

Come si evince dall'articolo 2.1 dell'Accordo transattivo, che ne definisce l'oggetto, nell'ambito dell'Accordo transattivo "che ha carattere novativo, ciascuna Parte [...]" (enfasi aggiunta).

Il successivo articolo 2.2 stabilisce che, con la stipula dell'Accordo transattivo, "*i Convenuti e le Assicurazioni Terze Chiamate [...]* senza che ciò comporti sotto alcun profilo riconoscimento delle pretese avversarie, ciascuno per quanto di propria competenza e, dunque, senza alcun vincolo solidale tra loro, sottoscrivendo la presente, si impegnano a versare complessivamente [...] l'importo di [...] euro oltre IVA (Importo Transattivo Globale) e, per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti [...]" (enfasi aggiunta).

Per quanto concerne gli effetti dell'Accordo transattivo, dall'articolo 3, emerge che, ciascuna parte, per effetto della transazione, rinunci agli atti e all'azione del giudizio e alle domande in esso fatte valere, nonché ad ogni reciproca pretesa, attuale o potenziale, incluse quelle relative alle quote di rispettiva asserita responsabilità, derivante dalle cariche sociali rivestite dai Convenuti e dalle attività professionali da essi svolte in relazione all'Istante e/o ad altre società sue controllate e/o collegate. Tali rinunce e accettazioni sono promesse dall'Istante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, anche per le società sue controllate e/o collegate.

Dunque, in concreto, l'Accordo transattivo, espressamente previsto come novativo, stabilisce:

- da un lato, delle prestazioni a carico dei Convenuti e a favore dell'Istante, quali rispettivamente il versamento dell'Importo Transattivo Globale, l'assunzione di impegni di pagamento di debiti previdenziali dell'Istante con rinuncia a ripetizione o regresso, rinunce a crediti; e

- dall'altro lato, la rinuncia a qualsiasi pretesa di ciascuna parte in relazione alle attività svolte presso l'Istante e le società controllate/collegate.

Ciò premesso, nel caso in esame, dal contenuto dell'Accordo transattivo emerge che lo stesso non solo determina l'estinzione del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento di un danno nei termini sopra indicati, ma estingue (anche) tutte le pretese e domande fatte valere nell'ambito del procedimento giudiziario.

Come sopra evidenziato, in base al contenuto dalle pattuizioni raggiunte dalle parti, l'Accordo transattivo (per il quale viene espressamente prevista la natura novativa e l'assoggettamento ad IVA dell'importo di [...] euro riconosciuti a favore dell'Istante - *cfr.* articolo 2) presenta una natura solo in senso lato risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria, attraverso reciproche concessioni.

Per quanto esposto, ai fini dell'IRES, non si condivide la soluzione prospettata dall'Istante in quanto la proposta concordataria (come quella conclusa con i suoi creditori) non esclude che la somma di euro [...] in parola assuma un'autonoma rilevanza fiscale in capo all'Istante stesso in mancanza di un'espressa disposizione legislativa (di non imponibilità) e considerato che l'Istante mantiene inalterata la sua soggettività passiva ai fini dell'IRES (e dell'IRAP).

Di conseguenza, stante la natura novativa dell'Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l'Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le

parti coinvolte, si ritiene che la somma di [...] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall'Istante e alla definizione dell'Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come *sopravvenienza attiva* ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "Tuir").

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell'IRAP, si rileva che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell'esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.

Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che "[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi" e, al comma 5, che "[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta

qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall'Istante, si ritiene che, nel caso in esame l'importo ricevuto dall'Istante in base all'Accordo transattivo (euro [...]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all'individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell'importo di euro [...] (oltre IVA) ricevuto dall'Istante in base all'Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo ("*...* per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti [...]") - così l'articolo 2 dell'Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all'Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)